



Comune di Podenzano

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO *per la* **DISCIPLINA DEL COMMERCIO** **SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazioni consiliari N° 37 del 28.06.2000 -
CO.RE.CO atti n° 8321 - e n. 49 del 29.09.2000 - CO.RE.CO. atti 10939 - parzialmente
annullate con ordinanza prot. 11750 dell'11.10.2000 - limitatamente all'art. 3 comma 1 lett.
d) e all'art. 21.

Ripubblicato in data 28 OTTOBRE 2000

TITOLO I..... DISCIPLINA DEI MERCATI

ART. 1..... OGGETTO

ART. 2 DEFINIZIONI

TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI AI MERCATI

ART. 3..... CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

ART. 4 ASSEGNAZIONI POSTEGGI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO (Autorizzazione/Concessione)

ART. 5..... ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI
AGRICOLI

ART. 6..... RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI
RISTRUTTURAZIONE - SPOSTAMENTO - AMPLIAMENTO
MERCATO

ART. 7..... SETTORI MERCEOLOGICI

ART. 8..... MIGLIORIA - SCAMBIO

ART. 9..... ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER
AMPLIAMENTO POSTEGGIO - PICCOLI AMPLIAMENTI DI
ADEGUAMENTO POSTEGGI

ART. 10..... REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI
OPERATORI CONCESSIONARI.

ART. 11..... GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI - GRADUATORIA DEGLI
SPUNTISTI

ART. 12..... ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

ART. 13..... CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE
ATTREZZATURE CORRETTA MODALITA' DI VENDITA

ART. 14..... ORARI

ART. 15..... SUBINGRESSI - REINTESTAZIONI

ART. 16..... CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO

ART. 17..... CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO

ART. 18..... NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 19..... ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 20..... PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 21..... MERCATI STRAORDINARI MERCATI SALTUARI

ART. 22..... SANZIONI

TITOLO III DISPOSIZIONI PER I MERCATI DI PODENZANO

- ART. 23..... DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DEL GIOVEDI' A PODENZANO
- ART. 24..... DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE
- ART. 25..... MANCANTE PER ERRATA NUMERAZIONE

TITOLO IV..... DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

- ART. 26..... CLASSIFICAZIONE FIERE.
- ART. 27..... FIERE STRAORDINARIE - SAGRE
- ART. 28..... ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE
- ART. 29..... PRIMA ASSEGNAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA
- ART. 30..... ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO
- ART. 31..... ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 32..... GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE
GESTIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE DEI
CONCESSIONARI DI POSTEGGIO
- ART. 33..... GIORNATE ED ORARI
- ART. 34..... POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 35..... SUBINGRESSI TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE -
VOLTURAZIONE
- ART. 36..... ACCORPAMENTO CON AMPLIAMENTO
- ART. 37..... SCAMBIO DI POSTEGGIO
- ART. 38..... REVOCA AUTORIZZAZIONE
- ART. 39..... PROCEDURE RIFERIBILI IN GENERALE ALLA NORMATIVA
CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO V DISCIPLINA SPECIFICA PER FIERE DI PODENZANO

- ART. 40..... DISCIPLINA SPECIFICA FIERA DI SAN GIACOMO – FIERA IN
FESTA – FIERA DEL POMODORO PIACENTINO
- ART. 41..... NORMA TRANSITORIA FIERA

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- ART. 42..... COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 43..... POSTEGGI ISOLATI
- ART. 44..... VENDITE TEMPORANEE -VENDITE OCCASIONALI – VENDITE
A DOMICILIO

ART. 45.....	MODULISTICA
ART. 46.....	PUBBLICITÀ DEI PREZZI
ART. 47.....	VENDITE STRAORDINARIE
ART. 48.....	OSSERVATORIO COMUNALE
ART. 49.....	DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MERCATO SCHEMA DI CONVENZIONE

ART.1.....	PREMESSA
ART. 2.....	OGGETTO E DURATA DELL' AFFIDAMENTO
ART. 3.....	SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
ART. 4.....	INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI
ART. 5.....	SEDE E PERSONALE
ART. 6.....	OBBLIGHI DEL GESTORE
ART. 7.....	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
ART. 8.....	REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
ART. 9.....	ACQUISIZIONE DATI E DOCUMENTAZIONE
ART. 10.....	ATTIVITA' DI CONTROLLO
ART. 11.....	DEPOSITO CAUZIONE
ART. 12.....	PENALI
ART. 13.....	CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

TITOL O I

DISCIPLINA DEI MERCATI

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere, sui posteggi isolati, in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti del Titolo X° del Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998, nonché L.R. n°12 del 25.06.99 e Deliberazione della G.R. n. 1368 del 26.07.99, in particolare per il territorio del Comune di Podenzano.

Sono fatti salvi gli atti consiliari con i quali sono state approvate o ratificate le istituzioni di Fiere e Mercati per la parte relativa alla determinazione delle aree e del numero dei posteggi così come espressamente precisato dai disegni planimetrici allegati, e comunque per la parte non specificatamente inerente al presente Regolamento.

Il presente Regolamento, può essere aggiornato entro il mese di gennaio di ogni anno o quando sopravvengono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria ed urgente.

ART. 2

DEFINIZIONI

Le definizioni di:

- commercio su aree pubbliche
- aree pubbliche
- posteggio
- mercato
- fiera
- presenze sul mercato
- presenze in fiera

sono quelle espressamente elencate all'art.27 - punto 1 - lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) del Decreto Legislativo 114/98.

Le definizioni di:

- mercati e fiere - Ordinari:
 - A Merceologia Esclusiva

- Straordinari

sono quelle espressamente elencate all'art.6 - punto 1 - della L.R. n° 12/99.

Si definisce inoltre:

- a) per migliona : la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
- b) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- c) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- d) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
- e) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati;
- f) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- g) per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- h) per gestore del mercato: il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei Servizi di Mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno con apposita CONVENZIONE nel rispetto della vigente normativa;
- i) per Servizio preposto ad emanare determinazioni in materia di operazioni mercatali: il Servizio Sviluppo Economico;
- l) per Servizio di Vigilanza: si intende il Corpo di Polizia Municipale;
- m) per Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria: si intende l'A.U.S.L. di Piacenza - Servizio di Piacenza.

T I T O L O I I
DISPOSIZIONI COMUNI AI MERCATI

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

- 1) In ottemperanza alle disposizioni espresse al precedente art.2) i mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali, stagionali, settimanali sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. 25.6.99, n. 12 e ulteriormente così specificati:
 - a) mercati ordinari: quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva: quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e specializzazioni. merceologiche;
 - c) mercati straordinari: quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
 - d) annullato con ordinanza CO.RE.CO prot. 11750 dell'11.10.2000.
- 2) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche: le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 4

ASSEGNAZIONI POSTEGGI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
(Autorizzazione/Concessione)

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett.c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori:
 - a) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi di un mercato;
 - b) per istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione di cui all'art. 28 - c. 1 lett a) del D.Lgs. 114/98.
7. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene comunque nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi se determinate e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie meglio disciplinate al successivo art. 8.

ART. 5

ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, comma 8, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola;
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.

3. Per dar modo all'inserimento di produttori non concessionari, mediante un TURN-OVER merceologico e stagionale, possono essere stabiliti posteggi a limitazione temporale (max tre mesi per anno solare) ai quali non è ammesso l'accesso agli spuntisti se non in qualità di operatori che pongono in vendita prodotti non presenti nella giornata nell'area riservata ai produttori agricoli. Tali concessioni non sono ammesse se riferite a prodotti agricoli già in vendita presso i concessionari in abbonamento.
4. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
5. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato, per istituzione di nuovo mercato o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni dei commi precedenti.
7. Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla L. n° 59/63 le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e del D.P.R. 300/92.
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non è ammesso alla spunta a chi è titolare di concessione decennale (e nel periodo di riferimento temporaneo).
9. I posteggi di cui al presente articoli non possono essere assegnati a soggetti diversi dai produttori agricoli.

Qualora il numero dei posteggi riservati a produttori agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2% stabilita all'art. 6 comma 8) dalla D.G.R. n. 1368/99 e per gli stessi sia stata attivata per tre volte con esito negativo la procedura di assegnazione dei medesimi, si procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando, nell'ordine gli spazi resi disponibili:

- a) all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessionari, semprechè i rispettivi concessionari ne abbiano interesse;
- b) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;
- c) all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.

ART. 6

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE - SPOSTAMENTO - AMPLIAMENTO MERCATO

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - d) trasferimento del mercato in altra sede;
 - e) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a)-b) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.
3. Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19.5.76, n. 398.
5. Gli operatori del mercato sono ordinati:
 - a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

ART. 7

SETTORI MERCEOLOGICI

Le autorizzazioni di cui all'art. 28 - comma 1 - lett. a) D.lgs 114/98, è rilasciata per un unico settore merceologico.

Le eventuali autorizzazioni di Tipologia B) valide per il settore alimentare e non alimentare, rilasciate per effetto della previgente normativa, dovranno essere convertite in nuove autorizzazioni di Tipologia A) relativamente al settore merceologico della Tabella prevalente risultante nel ex Ruolino dei Posteggi di Mercato o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dall'interessato nel qual caso non si risalga in modo storico dal predetto ex Ruolino dei Posteggi.

Eventuali cambi di settore potranno essere assentiti solo a seguito di richiesta dettagliata e motivata da parte del titolare della concessione/autorizzazione ed approvata dal Consiglio Comunale quale modifica dell'Organico dei settori presenti sul mercato.

ART. 8

MIGLIORIA - SCAMBIO

Prima dell'assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art.4 del presente Regolamento, il Servizio Sviluppo Economico, entro il mese di maggio ed entro il mese di novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore (o merceologia se dovuta). Per detti posteggi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria, come da modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico.

Le istanze verranno esaminate entro e non oltre il termine del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità delle graduatorie di mercato di cui al successivo art.11.

I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di MIGLIORIA vengono segnalati alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R. secondo quanto stabilito dal punto 1) lett. b) c) della deliberazione G.R. 26.07.1999 n° 1368.

Nell'ambito dello stesso settore merceologico può essere ammesso lo scambio consensuale del posteggio, quando la tipologia delle attrezzature, e nel caso di settore alimentare dei generi posti in vendita, non contrastino con il corretto svolgimento del mercato ed il rispetto del vigente Regolamento e deliberazione consiliare di istituzione.

Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico, che deve concludere l'istruttoria entro e non oltre 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

ART. 9

ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO POSTEGGIO - PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO POSTEGGI

E' ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente quando l'operazione non comporta l'eliminazione di spazi operativi primari e l'ingombro di accesso ad abitazioni, negozi, uffici, passi carrai ed a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione a favore dell'acquirente.

Il posteggio non potrà superare la superficie complessiva di mq. 60,00. Non è ammesso superare la somma dei metri quadrati di ognuno dei posteggi.

In nessun caso è ammessa l'annessione di più di un posteggio.

Ad opera del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico sono ammessi ampliamenti o diminuzione di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell'ambito del perimetro mercatale, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es. migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché per il corretto esercizio delle attività di vendita) che non alterino in alcun modo il numero globale dei posteggi ed il perimetro dell'area mercatale definita con delibera del C.C. n° 18 del 27.05.97 fatta salva la facoltà del Comune di sopprimere per ragioni di non interesse il posteggio n. 36 specificando che da questo momento l'area mercatale è definita come da planimetria allegata, e comunque sempre fatto salvo il rispetto dello spazio di mt. lineari tre nei tratti di mercato posti su assi stradali ed il numero dei posteggi per il mercato settimanale di Podenzano è da intendersi 35 (trentacinque).

Nell'ambito del rispetto dei criteri dettati con l'atto consiliare succitato, sono ammessi, su richiesta, ampliamenti o diminuzione di superfici di posteggio di limitate entità non superiori al 10% della superficie in concessione.

ART. 10

REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI.

A) Registro di mercato

Presso l'Ufficio Servizio Sviluppo Economico è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- la planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
- l'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e la data di scadenza della concessione.

Copia della suddetta documentazione costantemente aggiornata è depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

B) Registro delle presenze ed assenza dei concessionari

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma2, lett. b) e c) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 gg. dalla data di svolgimento del Mercato.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo, (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto).
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Le assenze dovute per SOSPENSIONE ATTIVITA' determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate.

ART. 11

GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI - GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

- A) A cura del Servizio Sviluppo Economico è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio formulato in base al seguente ordine prioritario e nel rispetto di un singolo settore merceologico:

- maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio o del dante causa;
- in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentate dall'operatore interessato.

B) A cura dell'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto il Registro della graduatoria, per ognuno dei settori commerciali, degli SPUNTISTI, formulata in base a:

- maggior numero di presenze maturate nei mercati sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione;
- in caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
- in caso di ulteriore parità sono privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio o con il minor numero di posteggi di Tipo a) su mercati nell'ambito del territorio nazionale.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri, per "dante causa" si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

La predetta graduatoria è consegnata in copia al Servizio Sviluppo Economico ogni qualvolta subisce aggiornamenti di numero di presenze.

Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve firmare apposito registro, entro le ore 8,00 nel periodo di ora legale ed 8,30 nel periodo di ora solare.

LA MANCATA PRESENZA PER TRE ANNI CONSECUTIVI COMPORTA L'AZZERAMENTO DELLE PRESENZE EFFETTUATE, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel precedente art. 10 e nel presente articolo.

ART. 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente secondo la graduatoria degli SPUNTISTI di cui al precedente art. 11 - punto b), tramite gli Agenti di Polizia Municipale.

La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio decorsi 20 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato.

Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di Tipo A) o di Tipo B) di cui al D. Lgs. 114/98 valida per il territorio dell'Emilia Romagna, nonché in possesso di Partita Iva, iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio di riferimento.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente.

Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari. Non si può partecipare alla SPUNTA, senza attrezzature di vendita o merci.

Ai fini della validità delle partecipazioni alla SPUNTA è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98 o dipendente o di collaboratore familiare, semprechè muniti di autorizzazione in originale che ha dato luogo al numero di presenza nella graduatoria.

La mancata disponibilità del titolo autorizzatorio originale esclude il soggetto dalla operazione di spunta.

Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandosi con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.

ART. 13

CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE CORRETTA MODALITA' DI VENDITA

I posteggiatori, entro le ore 8,00 (periodo ora legale) ed ore 8,30 (periodo ora solare) devono aver installato le loro attrezzature nell'area del relativo posteggio a loro assegnato. Qualora per causa di accertata forza maggiore sia possibile avvisare gli addetti comunali al Mercato, gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a 30 minuti, dopodiché il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.

Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima dell'orario minimo di vendita fissato dal Sindaco, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro le ore 15.00 ora legale ed entro le ore 14,30 ora solare, tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.)

Lo spazio libero, sugli assi stradali, non può essere inferiore a ml. 3, negli spazi interni non inferiore a ml. 2,50.

Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione e non rispettino le prescrizioni in materia di sporgenza ed altezza delle tende o altri ingombri, non potranno utilizzare la nuova struttura.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo aver ridotto al minimo il volume, conferire negli appositi cassonetti : in particolare carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, una volta istituito il servizio di raccolta differenziata della frazione organica, depositati negli appositi cassonetti.

Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatto salvo brevissime assenze per cause eccezionali motivate da impellenti esigenze.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli Organi di controllo od al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, pena l'allontanamento dal mercato.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non possono sporgere oltre mt. 1 di fronte e ml. 0,50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale è di circa ml. 0,50) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatto salvo in ogni caso la salvaguardia di transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) non inferiori a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2..

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

ART. 14

ORARI

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
 - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 1999, secondo i quali non potrà essere inferiore alle 4 ore e non superiore alle 20 ore giornaliere;
 - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

In ogni caso l'orario di vendita dovrà avvenire entro le ore 8,00 durante il periodo dell'ora legale ed entro le ore 8,30 durante il periodo dell'ora solare.

ART. 15

SUBINGRESSI - REINTESTAZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia

provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

E' ammessa un'unica ISTANZA se contestuale per entrambe le volturazioni.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.

3 E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda. Sono osservate le disposizioni di cui all'art.4 della L.R. n°12/99.

La modulistica è disponibile presso il Servizio Sviluppo Economico.

ART. 16

CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO

Dalle ore 6,30 alle ore 15,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

E' assolutamente vietato sostare negli spazi pedonali anche per le operazioni di carico e scarico, dopo le ore 8,00 sia in periodo di ora solare che di ora legale. In caso di inosservanza è altresì ammessa la rimozione forzata.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.

In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone definite dal Comando di Polizia Municipale dopo apposita ordinanza comunale al riguardo.

E' SEMPRE AMMESSA LA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN SOSTA CHE OCCUPANO GLI SPAZI DEI POSTEGGI O CHE NE VIETINO L'ACCESSO.

ART. 17

CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte degli Uffici Competenti e sulla base delle disposizioni e regolamentari vigenti.

2. Per le sole concessioni giornaliere agli spuntisti riguardanti i mercati istituiti o per quelli che si svolgono in giorni festivi, il pagamento dei tributi deve avvenire comunque secondo le modalità stabilite dal Comune con propri regolamenti e/o disposizioni in materia.

ART. 18

NORME IGIENICO-SANITARIE

Ai fini della commercializzazione e somministrazione dei prodotti alimentari è richiesto il rispetto della normativa prevista dal Vigente regolamento comunale di igiene e di veterinaria, per la parte non espressamente prevista o non ancora a regime delle disposizioni emanate dal Ministero della Sanità con Ordinanza 2 marzo 2000 in G.U. n. 56 dell'8 Marzo 2000.

I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

ART. 19

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano **il diritto** di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere
 - a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
 - b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato (istituito o che si riterrà di istituire):
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;

- d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 20

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n° 1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6(sei), omologato e revisionato.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera.

GLI UNICI IMPIANTI TOLLERATI SONO QUELLI INSTALLATI SUGLI AUTOMEZZI DI IMPRESE CHE VENDONO CIBI COTTI, alle precise condizioni:

- il quantitativo di GPL di scorta non superi i 75 kg, nel rispetto dei "criteri generali di Prevenzione Incendi" e precisamente
- Apparecchi di tipo conforme alle norme, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Tubi di collegamento tra bombole e utilizzatore di tipo a norme UNI-CIG
- Automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile
- Le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate
- Predisposizione di 2 (due) estintori portatili di tipo a polvere da Kg.6 omologati e revisionati.

ART. 21

MERCATI STRAORDINARI MERCATI SALTUARI

annullato con ordinanza CO.RE.CO prot. 11750 dell'11.10.2000.

ART. 22

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e punita con la sanzione amministrativa fissata da un minimo di L.100.000 ad un massimo di L.1.000.000 ai sensi degli artt. 106 e 110 del T.U.L.C.P. 383/34, non abrogati dalla legge 142/90, con le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

Il mancato pagamento dei tributi locali e/o convenzioni comunali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore verrà conteggiato assente ai fini della graduatoria di Mercato.

In caso di particolare gravità o recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare) il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alle singole autorizzazioni per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 Mercati settimanali).

I provvedimenti di Revoca sono riferibili ai soli casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

E' sanzionata ai sensi del 1° comma anche l'esercizio dell'attività in concessione decennale senza la disponibilità sul posto dell'atto autorizzatorio in originale.

Nel caso in cui si proceda alla convalida della sanzione del sequestro-confisca, le cose sequestrate o confiscate debbono essere distrutte, qualora siano state valutate di valore non superiore al milione di lire, da parte del Servizio Comunale competente.

Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenze a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

T I T O L O I I I

DISPOSIZIONI PER I MERCATI DI PODENZANO

ART. 23

DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DEL GIOVEDI' A PODENZANO

A) ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

Il mercato si svolge da almeno un secolo ed è stato rideterminato da ultimo con delibera consiliare

n. 18 del 27 maggio 1997 (che con il presente atto si modifica con la soppressione del posteggio n. 13 in quanto non di interesse per l'Ente, da anni non richiesto e di intralcio per la circolazione stradale e per cui da questo momento si stabilisce che il n. dei posteggi del mercato del giovedì a Podenzano è n. 35) e con D.C.C. n. 19 del 27.5.97 è stato definito e regolamentato.

Il mercato ha luogo nelle giornate di giovedì, dalle ore 7,00 alle ore 13,00. di tutto l'anno e quindi è annuale, ha ubicazione in Piazza Italia a Podenzano, detta piazza ha una superficie complessiva di mq. 2.556 e la superficie complessiva dei posteggi è di mq. 1.250 per un totale di posteggi n. 35 di cui:

n. 6 posteggi per il settore ALIMENTARE;

n. 29 posteggi per il settore NON ALIMENTARE;

n. zero posteggi da destinare a produttori agricoli (si riconferma con la presente regolamentazione, la scelta dell'Amm.ne Com.le di non individuare posteggi per produttori agricoli in quanto, non si sono mai ricevute richieste in tal senso e anche i precedenti regolamenti mercatali non li prevedevano per questioni di conformità e dimensione dei posteggi stessi nonché del limitato spazio di aree mercatali sulla P.zza Italia di Podenzano).

La scelta dei posteggi dei titolari oggetto di spostamento avverrà secondo le priorità della graduatoria di anzianità di presenza sul mercato di cui all'art. 11.

L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale e definitiva.

Il Registro di mercato che viene costantemente aggiornato, sul quale sono indicati i numeri progressivi ed il settore merceologico ed i dati dell'impresa, è quello depositato presso il Servizio Sviluppo Economico.

Il mercato si svolge interamente su area scoperta.

ART. 24

DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE

Per ogni singolo mercato che il Comune di Podenzano riterrà di istituire dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, lo stesso sarà integrato con apposito articolo che ripeterà le caratteristiche ed il dimensionamento rilevato con apposita planimetria nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.

ART. 25

MANCANTE PER ERRATA NUMERAZIONE

T I T O L O I V

DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

ART. 26

CLASSIFICAZIONE FIERE.

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art.6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il **2** per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 1. per settori merceologici;
 2. per specializzazioni merceologiche;
 3. per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano, con le stesse modalità, per un numero di edizioni complessivamente superiore a due.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 27

FIERE STRAORDINARIE - SAGRE

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.31, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. Le Sagre e Feste occasionali sono disciplinate con apposita Ordinanza Sindacale, su proposta del Servizio Sviluppo Economico, sentito il parere delle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, su aree private e dei consumatori.

ART. 28

ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n° 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell' ambito delle fiere che si svolgono nel Comune ed in subordine sul territorio nazionale.
2. Al fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai finì della presentazione delle domande di assegnazione.
- 4 Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 5 L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili
 - a) per incremento del numero dei posteggi della fiera
 - b) per istituzione di una nuova fiera è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai finì delle miglione.

ART.29

PRIMA ASSEGNAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno avvalersi della facoltà prevista dal combinato disposto dell'art.8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 e del punto 4, lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, è fissato in 12 mesi a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.
3. Al fini dell'applicazione della norma prevista all'art.8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 29 giugno 1996 al 28 giugno 1999.

Ai fini dell'applicazione dell'art.8 - c.5- NON si computano le presenze effettuate in qualità di SPUNTISTI (estrazione a sorteggio).

In ogni caso, data la conformità e l'articolazione della Fiera di San Giacomo Fiera in Festa Fiera del Pomodoro Piacentino, il numero dei posteggi assegnabili in concessione decennale è fissato nel numero massimo di 60 (sessanta) tenuto conto delle graduatorie delle Presenze in fiera, fatta salva la possibilità di modifica del numero in caso di ritenute valide motivazioni ed in detto caso di procederà a modifica del presente articolo con atto di C.C..

ART. 30

ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO

1. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea, ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.
2. Al fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'articolo successivo.
3. Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

ART. 31

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati, in via temporanea:
 - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un eventuale secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri stabiliti al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale (da verificare a seguito di autocertificazione).
- 3 La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera. A fianco della graduatoria è indicato il numero del posteggio assegnato.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente nel luogo prestabilito per le operazioni di spunta.
5. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi non sono assegnati.
6. Gli operatori che per comprovabili cause di forza maggiore non partecipano alla fiera, possono ottenere, dietro motivata istanza in carta semplice, il rimborso delle somme versate quale diritto di accesso alla manifestazione.
- 7 Le istanze di assegnazione posteggi, seppur spedite regolarmente entro i 60 giorni precedenti la manifestazione con raccomandata postale, che per disguidi non imputabili al Comune dovessero pervenire oltre giorni sette dalla data ultima indicata, saranno oggetto di una speciale graduatoria che potrà servire per l'assegnazione di eventuali posteggi disponibili all'ora di inizio delle operazioni fiera.

ART. 32

GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE GESTIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Al fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.
3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 10° giorno successivo alla assenza.

ART. 33

GIORNATE ED ORARI

1. La Fiera si svolge di norma nella giornata specifica per ognuna delle Fiere che si svolgono sul territorio. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
2. Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art.36 c.3 L.142/90).
3. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari.
4. Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti.

ART. 34

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiera e Fiere Straordinarie.
2. L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art.2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.
3. Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art.6 c.8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 4 o con autocertificazione.
6. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ART. 35

SUBINGRESSI **TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE**

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
- d) Il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nell'ambito del settore merceologico del posteggio già autorizzato.
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione.

ART. 36

ACCORPAMENTO CON AMPLIAMENTO

Non sono ammessi ampliamenti del posteggio fissato in planimetria a seguito di accorpamento aziendale di cui al punto 2 lett. i) deliberazione G.R. 1368/99.

ART. 37

SCAMBIO DI POSTEGGIO

a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art.2, lett. h) deliberazione C.R. 1368/99) valevole per la sola Edizione successiva all'istanza in bollo presentata congiuntamente.

ART. 38

REVOCA AUTORIZZAZIONE

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 della Legge regionale n. 12 del 1999, l'autorizzazione è revocata alla seconda assenza nell'ambito di quattro manifestazioni consecutive.

ART. 39

PROCEDURE RIFERIBILI IN GENERALE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per quanto attiene a:

- Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento - migliona - canone d'uso e circolazione stradale - Prescrizioni in materia di sicurezza - Accesso agli atti
- Sistemazione delle attrezzature di vendita - modalità di utilizzo posteggio e modalità di vendita -Norme Igienico Sanitarie - Sanzioni si fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in quanto compatibili.

T I T O L O V
DISCIPLINA SPECIFICA PER FIERE DI PODENZANO

ART. 40

**DISCIPLINA SPECIFICA FIERA DI SAN GIACOMO – FIERA IN FESTA – FIERA DEL
POMODORO PIACENTINO**

L'area della Fiera è scoperta e si svolge quasi interamente su strada di proprietà della Provincia e quindi premesso che l'area è di competenza provinciale, il Comune potrà procedere alle concessioni decennali dall'anno 2001 fatto salvo l'assegnazione delle presenze, concordate con l'Amm.ne Prov.le di Piacenza e la stipula di apposita convenzione d'uso per detto suolo, convenzione da stipularsi con la proprietaria dell'area. L'area occupata dai posteggi è di mq. 2.288=.

La Fiera è classificata ORDINARIA DI MERCEOLOGIA LIBERA, sorta in data incerta e reistituita nel 1996, è stata determinata con atto del Consiglio Comunale n° 23 del 30.4.96, con il quale sono stati definiti l'area fieristica perimetrale nel suo complesso, il numero dei posteggi e la loro articolazione.

I POSTEGGI CONCEDIBILI IN CONCESSIONE SONO FISSATI IN NUMERO di 71 di cui n. 66 posteggi riservati a titolari di autorizzazioni di Tipo B – e n. 5 posteggi riservati a produttori agricoli (di cui concedibili in concessione decennale in n. di 60 (sessanta) ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento).

La fiera non prevede un'area destinata ad Espositori non commercianti su aree pubbliche che rientrano nell'ambito della L.R. n° 43/80 ora sostituita con L.R. n°12 del 25 febbraio 2000 pubblicato sul BURER n° 34 del 29.02.2000.

Prevede altresì spazi per Parco Divertimenti ed Iniziative varie (manifestazioni collaterali di svago ed intrattenimento e piccolo parco divertimenti che da sempre viene allestito in Piazza Italia in giorni non coincidenti con il mercato settimanale del giovedì).

La Fiera che si effettua a cadenza annuale, si svolge nella giornata dell'ultima domenica di Luglio di ogni anno, fatto salvo che detta domenica cada il giorno 31, nel qual caso si anticipa alla domenica precedente.

I posteggi Fiera riservati ai produttori agricoli sono fissati in numero di 5 (cinque), fatto salvo diritti acquisiti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento e fatto salvo altresì che gli stessi si possano assegnare nel caso non vengano occupati.

Sono ammesse le occupazioni dei tavolini e sedie dei Bar-Ristoranti posti sul fronte Fiera, per uno spazio limitato al fronte dell'esercizio pubblico.

ORARIO DI SVOLGIMENTO

I posteggiatori devono aver occupato il posteggio con il loro banco, autoservizio ed attrezzature consentite nell'area FIERA, relative al loro posteggio, entro le ore 7.30 del giorno di Fiera e non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore 21,00 se non per intemperie o casi di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombro).

e entro le ore 23,30 tutti i posteggi devono essere sgombrati, al fine di ripristinare l'uso non mercatale della zona.

L'orario di esercizio dell'attività è fissato dal Sindaco con apposito Provvedimento, tenuto conto che la tradizione della Fiera ha di fatto consolidata la fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 23.30.

E' sempre fatto salvo il percorso per gli interventi d'emergenza: Ambulanza - VV.FF. - Polizia di Stato - Carabinieri - Polizia Municipale.

PAGAMENTO DELLE QUOTE FIERA

Entro i termini fissati dal Comune l'operatore commerciale dovrà corrispondere i tributi locali COSAP O TOSAP nonché la tassa rifiuti solidi urbani sulla base delle tariffe in vigore, mediante versamento in c/c postale da effettuarsi secondo le modalità indicate in sede di assegnazione.

E' discrezione della P.A. istituire inoltre un contributo per le spese di organizzazione dell'allestimento e pulizia della Fiera il cui ammontare è stabilito di anno in anno con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale

L'assegnazione dei posteggi avviene seguendo il numero di graduatoria generale:

ASSEGNANDO IL CORRISPONDENTE NUMERO DI POSTEGGIO COSÌ COME INDICATO SULLA PIANTINA PARTICOLAREGGIATA ALLEGATA ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE.

ART. 41

NORMA TRANSITORIA FIERA

Per la sola Edizione della Fiera di S.Giacomo – Fiera in Festa – Fiera del Pomodoro P.no che si svolgerà nella giornata di domenica 30 luglio 2000 si osserverà la normativa regolamentare

previgente, qualora la data di esecutività della delibera di approvazione del nuovo regolamento non ne permetta la corretta pubblicità e completa applicazione.

E' fatto salvo il Ruolino delle Presenze dei soggetti concessionari riferito all'edizione della Fiera di cui anno 1999 depositato presso il competente Ufficio Sviluppo Economico..

T I T O L O V I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 42

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Durante lo svolgimento del Mercato, delle Sagre e delle Fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di ml. 500 relativamente al perimetro della manifestazione.

Tale commercio si può svolgere nel rispetto dell'art.3 della L.R. n. 12/99 in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. n° 114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Le categorie di cui all'art.4 – comma 2 – del D.Lgs. 114/98 non possono svolgere attività in forma ambulante.

Nelle strade urbane e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

L'Ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Non è ammessa la sosta su area pubblica oltre il tempo strettamente necessario per servire l'acquirente, ed in ogni caso non superiore a 20 minuti nello stesso spazio.

Non è ammessa la sosta in spazi distanti meno di 100 ml. Da quello già frequentato nella stessa giornata.

ART. 43

POSTEGGI ISOLATI

Nel territorio di Podenzano non sono ammesse possibilità di assegnazione di posteggi isolati stagionali su suolo pubblico.

ART. 44

VENDITE TEMPORANEE -VENDITE OCCASIONALI – VENDITE A DOMICILIO

Le vendite temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per le vendite stagionali.

Le vendite occasionali - marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta se sono osservate le seguenti condizioni

- a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessazione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

Le vendite a domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Le attività devono essere svolte

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'Impresa.

ART. 45

MODULISTICA

La modulistica da utilizzare è quella che sarà predisposta dal M.I.C.A. e/o Regione Emilia-Romagna per quanto di loro competenza, per la parte residuale sarà cura del Servizio Comunale Sviluppo Economico predisporre idonei moduli entro un tempo di MESI DODICI dall'approvazione

del presente atto per quanto concerne il mercato ed entro un tempo ragionevole per quanto attiene ai restanti argomenti disciplinati.

ART. 46

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente art.47, per tutte le forme di cui al presente regolamento si osserva la normativa di cui all'art. 14 del D.Lgs. 114/98 in materia di Pubblicità dei prezzi.

ART. 47

VENDITE STRAORDINARIE

Nei mercati sono ammesse tutte le forme di vendita di cui all'art. 15 del D.Lgs. 114/98 e secondo le modalità di cui a D.C.C. n. del..... .

ART. 48

OSSERVATORIO COMUNALE

1. Il Comune si riserva di istituire un Osservatorio sul Commercio su aree pubbliche al fine di:
 - a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
 - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate in merito alle problematiche del commercio su aree pubbliche;
 - c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza.
2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'Osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente, l'Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazione sull'evoluzione della domanda e dell'oggetto relativa al commercio su area pubblica.
3. Per il coordinamento delle diverse attività su area pubblica, per una costante valutazione delle esigenze e per l'osservazione dei risultati, potrà essere nominata dalla Giunta Comunale, su proposta del competente settore comunale, una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche del Comune, dai rappresentanti

delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:

- la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;
- la definizione e valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, delle esposizioni:
 - della viabilità
 - dell'arredo urbano
 - delle manifestazioni
 - della segmentazione merceologica dell'offerta.

ART. 49

DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

Sono abrogati i precedenti Regolamenti Comunali di Mercati di cui alla delibera del CC. n° 19 del 27.5.97.

E' altresì abrogato il precedente Regolamento della Fiera di San Giacomo Fiera In Festa Fiera del Pomodoro Piacentino per la parte riservata agli operatori del commercio su aree pubbliche di cui alla delibera del C.C. n° 23 del 30.4.96 e da ultimo prorogato con D.C.C. n. 28 del 12.5.2000 fatto salvo le disposizioni transitorie in merito dettate dall'art. 41 del presente regolamento e si stabilisce di approvare le planimetrie di mercato e fiera allegate al presente come definitive.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MERCATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

ART.1

PREMESSA

1. L'espletamento dei servizi di mercato oggetto di affidamento, non si configura come esercizio di funzioni amministrative né come prestazione di pubblico servizio bensì come esecuzione di attività mercatali, escludendosi l'attribuzione in capo al soggetto incaricato di compiti che siano espressione di un potere amministrativo.

ART. 2

OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Il Comune di Podenzano, di seguito indicato come "Committente", affida a:
_____, di seguito indicato come "Gestore", per la durata di anni _____, la prestazione dei servizi di mercato relativi alle sotto indicate manifestazioni:
2. Il Gestore si impegna inoltre a garantire, alle stesse condizioni, l'espletamento dei servizi di mercato relativi allo svolgimento di fiere e mercati straordinari e saltuari, in quanto tali non contemplati al comma 1, semprechè i giorni-mercato impegnati non eccedano il limite del 5% dei giorni mercato complessivamente risultanti dallo svolgimento delle fiere e dei mercati espressamente previsti e di cui allo stesso comma 1..
3. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti , salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, direttamente dal Gestore che, in ogni caso, ne risponderà direttamente al Committente.

ART. 3

SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

1. I Servizi di mercato oggetto di affidamento, sono i seguenti:
 - a) approntamento, conservazione ed aggiornamento della documentazione cartacea, rappresentata dalle planimetrie delle aree di mercato con relativi posteggi, dai registri nei

quali sono annotate le presenze/assenze degli operatori ed ogni altra documentazione che sia prescritta dal Committente in relazione all'applicazione di leggi e regolamenti vigenti, ai fini del corretto espletamento dell'attività di mercato e più in generale, dell'esercizio delle funzioni amministrative proprie del Committente;

- b) assegnazione materiale dei posteggi, sia di quelli in concessione decennale, sia dei posteggi in assegnazione temporanea, sulla base delle determinazioni assunte dal Committente in sede di rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale per l'occupazione del suolo pubblico o, per le concessioni temporanee dei posteggi non occupati o non ancora assegnati, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- c) riscossione di tasse, tributi, canoni e quant'altro dovuto in relazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ogniqualvolta, come nel caso delle assegnazioni giornaliere dei posteggi vacanti, ciò non possa essere attuato direttamente dal Committente, attraverso i propri mezzi ed ove non vi siano già in essere altre disposizioni regolamentarie in materia;
- d) predisposizione della segnaletica orizzontale ed eventualmente verticale, atta a delimitare l'area di svolgimento del mercato, l'ubicazione ed il dimensionamento dei posteggi, conformemente ai provvedimenti assunti dal Committente ai sensi delle norme vigenti;
- e) svolgimento delle attività di informazione che il committente intenda attuare presso gli operatori del mercato e che possono consistere nella distribuzione di comunicati o nell'affissione di manifesti nell'ambito dell'area di pertinenza, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- f) segnalazione, anche verbale, agli Agenti di Polizia Municipale, di fatti, comportamenti, omissioni ed ogni altra fattispecie che faccia presumere la sussistenza di violazioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti o che costituisca o possa costituire elemento di turbativa o di disturbo allo svolgimento delle attività di mercato.

2. I servizi di cui al comma 1., lettera d) ed e) possono essere svolti avvalendosi dell'opera di terzi, fermo restando quanto stabilito all'art. 2, comma 3 circa la permanenza in capo al Gestore di ogni responsabilità inerente.

ART. 4

INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. Per gestione dei servizi di mercato oggetto di affidamento, il Committente si riserva di fornire uno specifico programma informatico (software) (o se il Gestore è in grado di organizzarselo autonomamente sulla base di dati forniti dall'Ufficio), che , nel caso, dovrà essere utilizzato dal Gestore, previa acquisizione a proprie spese dell'apparecchiatura necessaria (hardware).
2. Il Committente si riserva di attivare ogni eventuale ed ulteriore misura atta a consentire il diritto di accesso alle informazioni, anche in via telematica.

ART. 5

SEDE E PERSONALE

1. Allo scopo di garantire l'espletamento dei servizi di mercato, il Gestore si impegna a mantenere una sede in ambito comunale, convenientemente attrezzata, non coincidente con la sede di Associazioni di categoria, sindacali o politiche, garantendone l'apertura al pubblico in coincidenza con l'espletamento dei mercati e delle fiere e comunque, per non meno di tre giorni alla settimana e per almeno tre ore giornaliere.
2. Il Gestore si impegna altresì a mantenere in servizio, perlomeno in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, almeno cinque o dieci persone (a seconda dell'entità del mercato o fiera), oltre ad un responsabile con funzioni di referente nei confronti del Committente.
3. Il personale addetto allo svolgimento dei servizi di mercato deve essere segnalato nominativamente al Committente che può chiederne la rimozione per assenza di requisiti di carattere soggettivo che sono equiparati, agli effetti del contratto, a quelli di incaricato di pubblico servizio.
4. Il personale di cui al comma 3. Deve essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dal Committente, che costituisce legittimazione all'esercizio delle funzioni oggetto di concessione.

ART. 6

OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Costituiscono obblighi precisi del Gestore:

- a) provvedere all'espletamento dei servizi di mercato con continuità, efficienza e diligenza, nel rispetto delle direttive impartite dal Committente ed in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- b) sostenere ogni onere conseguente, di qualunque natura e specie, atto a consentire l'espletamento dei servizi affidati in concessione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1., circa la fornitura del programma informatico (software);
- c) mettere a disposizione del Committente informazioni, dati, elaborazioni e quant'altro sia acquisito in relazione all'espletamento dei servizi di mercato, sia per mere esigenze conoscitive, sia per l'effettuazione, da parte del Committente, dell'attività di controllo in ordine al corretto espletamento del servizio;
- d) stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione del servizio, per un massimale concordato con il Committente, da aggiornarsi annualmente in base alla variazione dell'indice ISTET del costo della vita intercorsa nell'anno precedente

ART. 7

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si impegna a corrispondere al Gestore un corrispettivo annuo fissato in £._____ oltre all'IVA, da versarsi in rate semestrali posticipate di pari importo, da aggiornarsi annualmente in virtù della variazione dell'indice ISTAT del corso della vita intercorsa nell'anno precedente.
2. Il primo aggiornamento del corrispettivo di cui al comma 1., viene effettuato decorso un anno dall'inizio del rapporto contrattuale, con riferimento alla data della sua stipulazione.
3. Il Committente si impegna altresì a mettere a disposizione il programma informatico (software) di cui all'art. 4, comma 1. Ed a fornire le informazioni e dati, copia degli atti e quant'altro sia necessario al Gestore ai fini del migliore espletamento del servizio.

ART. 8

REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Costituiscono presupposti per la revisione del corrispettivo previsto all'art. 7, comma 1:
 - a) l'istituzione di nuovi mercati o di nuove fiere;
 - b) il trasferimento in altra sede dei mercati e delle fiere esistenti;
 - c) l'ampliamento dei mercati e delle fiere esistenti quando l'incremento dei posteggi sia superiore al 20% di quelli originariamente previsti.
2. Non costituiscono motivo di revisione del corrispettivo annuo, la revisione della localizzazione dei posteggi nell'ambito della stessa area di mercato, la riduzione del numero di posteggi o il loro incremento se di misura inferiore o pari a quella di cui al comma 1, lett. c), la variazione degli orari di mercato, né ogni altra eventuale fattispecie diversa da quelle espressamente individuate al citato comma 1..

ART. 9

ACQUISIZIONE DATI E DOCUMENTAZIONE

1. Alla naturale scadenza del contratto o anticipatamente nel caso in cui si addivenga, per qualunque motivazione, alla sua risoluzione, il Gestore dovrà tempestivamente provvedere a mettere a disposizione del Committente tutte le informazioni, i dati ed ogni documentazione, con particolare riferimento ai registri delle presenze/assenze ed alle planimetrie delle aree di mercato, acquisiti, elaborati e comunque riferibili alla gestione del servizio oggetto di affidamento.

ART. 10

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il Committente si riserva, in qualsiasi momento di effettuare a mezzo dei propri uffici, ogni attività di verifica e di controllo atta ad accertare il regolare svolgimento delle attività oggetto di affidamento.
2. L'attività di controllo può essere effettuata anche presso la sede del Gestore.
3. Il Committente comunicherà al Gestore in forma scritta ed a mezzo lettera raccomandata le eventuali infrazioni rilevate in sede di controllo assegnando il termine di otto (8) giorni per le controdeduzioni, dopodichè saranno assunte le determinazioni conseguenti.

ART. 11

DEPOSITO CAUZIONE

1. A titolo di garanzia per il corretto espletamento del servizio, il Gestore presta valida garanzia, all'atto della stipula del contratto, sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, dell'importo concordato con il Committente, con scadenza posticipata di mesi tre rispetto alla data di scadenza naturale del contratto.

ART. 12

PENALI

1. A tutela dell'osservanza di quanto pattuito, si applica una penale di £. 3.000.000= ogniqualvolta sia riscontrata una palese inosservanza del contratto.
2. in caso di ripetizione della stessa infrazione, l'importo della penale viene elevato, per ogni volta successiva alla prima, nella misura del 50%.
3. L'applicazione delle penali di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica la risoluzione del contratto, ove ne ricorrano gli estremi.

ART. 13

CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:
 - a) la mancata prestazione o interruzione dei servizi di mercato oggetto di affidamento;
 - b) l'inosservanza delle direttive impartite dal Committente;
 - c) l'assenza di diligenza nell'attività prestata tale da determinare riflessi negativi sullo svolgimento delle attività di mercato.
2. La risoluzione del contratto per cause imputabili al Gestore, comporta l'introito della garanzia prestata sotto forma di fidejussione.
3. Il Gestore è legittimato ad interrompere la prestazione del servizio ove il Committente non provveda al pagamento, entro i 60 (sessanta) giorni da ogni scadenza semestrale, del corrispettivo dovuto.